

## VERBALE ACCORDO

L'anno 2012 il giorno 12 del mese di Dicembre in Messina, presso la sede dell'Ance Messina, in Messina Via S. Maria Alemanna, 5 ,

tra

l'Ance Messina – rappresentata dal Vice Presidente facente funzioni Antonino Ricciardello e dalla delegazione composta dai signori Salvatore Arcovito, Giuseppe Barbera, Giuseppe Pettinato, Giuseppe Travia,

e

La Feneal Uil – rappresentata dal segretario provinciale Giuseppe De Vardo

La Filca Cisl rappresentata dal segretario provinciale Giuseppe Famiano

La Fillea Cgil rappresentata dal segretario provinciale Biagio Oriti

Considerato il grave momento di crisi che attraversa il settore, con ripercussioni anche sulle retribuzioni dei dipendenti delle imprese edili, nell'ottica di una maggiore tutela degli occupati, le parti sociali stipulano il presente accordo da valere su tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato contratto collettivo nazionale 19 aprile 2010 e per i lavoratori da esse dipendenti.

### Una tantum

Agli operai che risultino in forza dalla data del 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 e che abbiano maturato il diritto alla corresponsione dell'EVR secondo i parametri dell'azienda della quale sono dipendenti , definiti all'articolo 10 del contratto integrativo provinciale del 12 Dicembre 2012, è corrisposto un importo una tantum non ripetibile lordo forfettario di euro 150,00 divisibile in quote orarie in relazione alle ore effettivamente lavorate in suddetto periodo ed erogabile fino alla retribuzione del mese di febbraio 2013.

Agli impiegati che risultino in forza dalla data del 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 e che abbiano maturato il diritto alla corresponsione dell'EVR secondo i parametri dell'azienda della quale sono dipendenti, definiti all'articolo 10 del contratto integrativo provinciale del 12/12/2012, è corrisposto un importo una tantum non ripetibile lordo forfettario di euro 150,00 divisibile in dodicesimi ed erogabile fino alla retribuzione del mese di febbraio 2013.

L'importo una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 del Codice civile, tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse risolversi prima del 31 dicembre 2012 la corresponsione della somma indicata al 1° e 2° capoverso avverrà alla risoluzione del rapporto stesso.

Messina, 12 Dicembre 2012

### LE PARTI SOCIALI

<p><b>ANCE MESSINA</b></p>	<p><b>FENEAL-UIL MESSINA</b></p>	<p><b>FILCA-CISL MESSINA</b></p>	<p><b>FILLEA-CGIL MESSINA</b></p>
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------